



amia
Gruppo **agsm aim**

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RECUPERO, INCLUSO TRASPORTO, DEL RIFIUTO
CER 20.03.03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE***

(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)

CIG 94449760C4

GARA 8757207

Fascicolo Gara: Tender_72

RDO Rfq_100

***IL R.U.P.
(Geom. Moreno Pensa)***

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della presente gara è l'affidamento delle operazioni di recupero, mediante conferimento presso idoneo impianto, **incluso trasporto**, del rifiuto classificato CER 20.03.03 “**residui della pulizia stradale**” prodotti dall'impianto di Amia Verona sito in via B. Avesani 31 – 37135 Verona. Il quantitativo del rifiuto è stimato in circa **2.500 tonnellate**, che si intende non vincolante in relazione alla effettiva produzione riscontrata nel corso di un anno ed alle disposizioni impartite dalle Autorità territoriali competenti per il bacino di utenza dell'Amia Verona Spa.

Il quantitativo giornaliero da sottoporre a recupero verrà stabilito di volta in volta dalla committente secondo programmi settimanali.

Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.

L'aggiudicazione avverrà per un unico lotto a favore della concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gare.

Si precisa che le attività di caricamento dei mezzi dell'impresa appaltatrice sarà effettuato a cura del personale di Amia Verona Spa.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicativa **di 1(UNO)anno** a decorrere indicativamente dal 01 novembre 2022 e comunque fino al raggiungimento dell'impegno di spesa indicato al successivo articolo 3, una volta definite le procedure di aggiudicazione e di sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto è di € 205.000,00+IVA oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO

Le ditte appaltatrici dovranno comprovare di avere la disponibilità di un impianto la cui autorizzazione preveda l'operazione di recupero R5 (ex D.Lgs.152/06, operazioni di recupero di cui all'allegato C), e ciò attraverso la disponibilità diretta o attraverso la gestione con titolarità di terzi o attraverso un rapporto di intermediazione con l'impianto stesso; l'impianto dovrà essere abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzati a trattare il rifiuto di cui all'art. 1.

L'impianto di recupero delle terre da spazzamento è tenuto a garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime secondarie dalle operazioni di recupero con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa di settore o, comunque, nelle forme normalmente commercializzate.

I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero devono rispettare i requisiti normativi riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.).

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale recupero del rifiuto R5 di cui all'art. 1 del presente capitolato emettendo certificazione inerente a quanto richiesto al precedente capoverso entro il 10 gennaio dell'anno successivo sui quantitativi di materiale conferito.

La committente si riserva di effettuare, in ogni tempo, in vigenza di contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice.

Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso dovrà essere sostituito, dall'impresa

appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara **entro due giorni**, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta della committente.

Il mancato ritiro del rifiuto in base al programma settimanale dei viaggi richiesti da parte dell'aggiudicataria comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.14.

ART. 5- CONFORMITA' DEL RIFIUTO

Alla ditta appaltatrice del servizio è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti conferiti.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, intendendosi per tale il responsabile tecnico il cui nominativo verrà indicato in sede di sottoscrizione del contratto, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, ha facoltà di darne immediato avviso, mediante pec posta certificata, ad AMIA Verona S.p.A.

La committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

ART. 6 -PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura della committente predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d'inizio servizio, a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale.

L'appaltatrice dovrà inviare al seguente indirizzo mail logistica@amiavr.it entro il giorno successivo allo scarico copia del formulario con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere alla committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico.

In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il peso conferimento.

La 4° copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di emissione. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 14.

ART. 7 – ORARIO DI RITIRO

Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto di Amia Verona Spa dovranno essere concordati tra l'aggiudicataria ed Amia Verona Spa, tutti i giorni feriali, sabato mattina compreso, ed eventuali festivi.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura, entro il giorno 3 del mese successivo al servizio effettuato alla seguente mail logistica@amiavr.it; giovanni.pachera@amiavr.it; moreno.pensa@amiavr.it sulla base delle quantità mensili di rifiuti trasportati e recuperati, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, alla quale seguirà il benestare da parte dell'appaltatrice. Dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- report relativo al materiale avviato a recupero.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Per la fatturazione faranno fede le indicazioni riportate nei formulari di identificazione.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

ART. 9- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La committente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta regolare, purché reputata conveniente e congrua o diversamente di non aggiudicare se il prezzo non è ritenuto congruo.

Il contratto sarà sottoscritto fra AMIA VERONA SPA e la ditta aggiudicataria sulla base delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato.

ART. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La ditta appaltatrice è tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/08 e ss. mm. ed ii.

La stessa prenderà visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) dell'impianto di Amia Verona spa.

ART. 12 – SANZIONI

Nel caso di inadempimenti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente appalto riscontrate dai propri incaricati, addebitabili alla ditta appaltatrice, AMIA Verona S.p.A., procederà a formale contestazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, alla quale la ditta appaltatrice potrà

rispondere con propria memoria giustificativa entro sette giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine la committente procederà all'addebito delle sanzioni.

Per le seguenti violazioni verrà applicata una sanzione così quantificata:

- Mancata presentazione al carico in base al programma settimanale: € **200,00/viaggio mancante**
- Chiusura dell'impianto per motivi autorizzativi: € **200,00/giorno**
- Mancata consegna quarta copia formulario: € **200,00/giorno**

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di Amia Verona S.p.A., con conseguente diritto per la stessa Amia Verona S.p.A. di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- a) gravi inadempienze da parte dell'Aggiudicataria agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- b) frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'Aggiudicataria;
- c) grave errore contrattuale, di cui al successivo art. 27 del Capitolato, da parte dell'Aggiudicataria nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- e) in caso di carenza della copertura assicurativa;
- f) in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'Aggiudicataria;
- g) in caso di violazione della riservatezza;
- h) cessione del contratto o subappalto non autorizzato da Amia Verona S.p.A.;
- i) arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 26 del Capitolato;
- j) nel caso in cui l'Aggiudicataria, disponendo di un impianto sito all'estero, non si impegni a dar corso alle attività di recupero, comunque entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di aggiudicazione;
- k) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136;
- l) in caso di applicazione per n. 3 volte ripetute delle penali di cui ai successivi articoli.

In caso di risoluzione contrattuale, Amia Verona S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno dell'Aggiudicatario. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità

civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto ad Amia Verona S.p.A. di escutere la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà stipulare un'adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 15 - PERSONALE IN SERVIZIO

La ditta appaltatrice è tenuta alla puntuale e corretta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, ed al rispetto di tutte le garanzie per i lavoratori prescritte dagli accordi sindacali. Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data della sottoscrizione del contratto di appalto, nonché da quelle delle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia appartenente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta appaltatrice ha inoltre l'obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive disposizioni attuative ed integrative.

ART. 16 – SUBAPPALTO

La ditta concorrente, in sede di offerta, dichiara la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice, indica i servizi o le parti dei servizi che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, codice degli Appalti come modificato dall'art.49 del D.L 77/2021 convertito con modificazioni in legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che si riassume nella tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE SERVIZI	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPORTO (da svolgersi a cura dell'aggiudicatario)
Servizio di recupero/smaltimento del rifiuto cer 20.03.03 residui della pulizia stradale	SERVIZIO PRESTAZIONE PREVALENTE	€ 143.500,00 pari al 70% della prestazione prevalente di € 205.000,00

La stazione appaltante ha individuato come servizi prevalenti quelli indicati nella precedente tabella (individuati nel 70% dell'importo del servizio individuato come "prestazione prevalente") poiché ritiene che riservare tale quota di detto servizio allo svolgimento diretto da parte dell'affidatario garantisca

- l'individuazione di un operatore economico con adeguata struttura aziendale tale da assicurare maggior certezza nell'esecuzione del servizio;
- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto anche attraverso la diretta e continua attività dell'impresa aggiudicataria sulla prestazione "prevalente", in maniera da determinare la richiesta uniformità ed il rispetto delle tempistiche previste (secondo quanto previsto nei documenti di gara);
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte "prevalente" dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante;
- Il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate come "secondarie" dai documenti di gara;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli obblighi di sicurezza sugli operatori e sui dipendenti, materiali esecutori della prestazione.

La restante parte della prestazione prevalente (pari al 30%) può essere oggetto di subappalto.

Si precisa, inoltre, che gli altri servizi non ricompresi nella precedente tabella (servizi di trasporto) possono essere oggetto di subappalto da parte dell'aggiudicatario, nella loro interezza.

Per quanto non richiamato nel presente articolo, si rinvia all'art.105 del Codice degli Appalti D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto, ed entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 18- COPERTURE ASSICURATIVE

Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato e l'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine, a copertura di eventuali responsabilità, l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 (tre) milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 (un milione e cinquecento mila) per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 19 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 21 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 22 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con Amia, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART. 23 – NORMA TRANSITORIA

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

ART. 24 – REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

ART. 25 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 26 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto

delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 27 – AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, tra cui l'iscrizione]. L'art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 (Avvalimento) dispone che l'istituto dell'avvalimento “non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

ART. 29 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare il “POS” redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 30 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della Committente.

In particolare, l'Appaltatore per sé, i propri dipendenti e collaboratori a qualunque titolo anche occasionale, si impegna ad adottare tutte le misure adeguate allo stato dell'arte per mantenere la segretezza e assicurare di non rivelare a terzi, a non divulgare, e a non usare in alcun modo, per motivi

che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, il contenuto di tutte le informazioni o dati forniti dal Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Si intende come informazione riservata anche il contenuto del contratto. Non sono considerati terzi i dipendenti o ausiliari dell'Appaltatore. L'Appaltatore potrà utilizzare le informazioni al solo ed unico fine di adempiere correttamente alle obbligazioni previste nel Contratto e potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.

Al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente articolo, l'Appaltatore si impegna a mettere al corrente i propri dipendenti e/o collaboratori del carattere riservato di tali informazioni riservate nonché a vincolare i propri dipendenti e collaboratori, mediante idonee clausole inserite nei rispettivi contratti, al rispetto degli stessi obblighi di segretezza previsti nel presente articolo.

In ogni caso, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, contraenti e ausiliari degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'obbligo di riservatezza sarà per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta, altresì, colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto da parte del Committente secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.

È facoltà della Committente verificare in qualsiasi momento il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 31 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 32 – RINVIO ED OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dalla documentazione di gara e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Moreno Pensa)**